Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 12 agosto** — **Numero 189**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di 1,200,000 lire da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 162: « Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912.

Sino alla concorrenza di L. 400,000 la predetta somma sarà prelevata dal capitolo n. 238 dello stato di previsione suindicato: « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000, o con leggi speciali per somme superiori ».

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di accordare all'impresa di navigazione sul lago di Garda una sovvenzione annua fino a L. 15,000 per maggiori servizi pubblici di trasporti sulla sponda veronese ed alla Società di navigazione a vapore sul lago di Iseo una sovvenzione annua fino a L. 30,000 per nuovi servizi pubblici di trasporti sul lago medesimo, in base a regolari convenzioni da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione italo-brasiliana per lo scambio dei pacchi postali, senza dichiarazione di valore, firmata in Rio Janeiro il 19 dicembre 1910, le cui ratifiche vennero scambiate in Rio Janeiro il 7 giugno 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1911

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE
per lo scambio di pacchi postali senza dichiarazione di valore, fra l'Italia ed il Brasile.

Sua Maestà il Re d'Italia e il presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando di organizzare fra l'Italia e il Brasile un servizio per lo scambio diretto dei pacchi postali senza dichiarazione di valore, sulle basi della Convenzione di Roma del 26 maggio 1906, hanno risoluto a questo scopo di conchiudere una Convenzione, ed hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor barone Camillo Romano Avezzana, ufficiale dei suoi ordini dei santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso il Governo degli Stati Uniti del Brasile;

e

il presidente degli Stati Uniti del Brasile:

I signori José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco, ministro di Stato per gli affari esteri, e José Joaquim Seabra, ministro di Stato per le comunicazioni e per i lavori pubblici;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

1. — Potranno essere spediti sotto la denominazione di pacchi postali dei pacchi senza valore dichiarato, fino a concorrenza di cinque chilogrammi, tanto dall'Italia per il Brasile che dal Brasile per l'Italia.

2. — Le Amministrazioni postali dei due paesi si riservano il diritto di determinare ulteriormente, di comune accordo, se i loro regolamenti rispettivi lo permettono, i prezzi e le condizioni da applicare, così ai pacchi di un peso superiore ai cinque chilogrammi che ai pacchi con valore dichiarato e a quelli con porto assegnato.

Art. 2.

1. — Le amministrazioni delle poste dell'Italia e del Brasile provvedono al trasporto per mare dei pacchi fra i due paesi, coi piroscafi che sono a loro disposizione.

2. — La trasmissione dei pacchi è fatta in involucri, per quanto è possibile, chiusi e sigillati.

3. — Le amministrazioni postali dei due paesi contrattanti fissano, di comune accordo, in conformità del regime stabilito dalla Convenzione di Roma del 26 maggio 1906, le condizioni alle quali potranno essere scambiati fra i rispettivi uffici di transmissione, i pacchi postali provenienti e a destinazione dei paesi esteri che si servano del tramite di uno dei due servizi per corrispondere coll'altro.

Art. 3.

1. — Il diritto per ciascun pacco fino al peso di cinque chilogrammi, spedito dall'Italia in Brasile e viceversa, sarà fissato nella misura seguente:

Quota spettante all'Italia	Franchi 0 75
Quota spettante al Brasile . . .	Franchi 1 75
Nolo marittimo	Franchi 1 —
	Franchi 3 50

2. — Per ciascun pacco postale in transito, per il passaggio sul territorio dell'uno o dell'altro dei due paesi contraenti, il diritto di transito è fissato a 50 centesimi per l'Italia e a un franco per il Brasile.

Art. 4.

L'affrancatura dei pacchi postali è obbligatoria.

Art. 5.

Il mittente di un pacco postale può avere l'avviso di ricevuta di questo pacco, mediante pagamento anticipato di una tassa fissa che non potrà superare 25 centesimi. La stessa tassa può essere applicata alle domande di informazioni fatte posteriormente all'invio del pacco per conoscerne il destino se il mittente non ha già pagato la tassa speciale per l'avviso di ricevuta di ritorno.

Questa tassa compete all'amministrazione del paese di provenienza del pacco.

Art. 6.

È in facoltà del paese di destinazione di percepire dal destinatario, per la consegna a domicilio e per il compimento delle formalità di dogana, una tassa il cui ammontare complessivo non può superare 25 centesimi per pacco.

Art. 7.

I pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra, o spediti da essi sono esenti da tutte le tasse previste dalla presente Convenzione, tanto nel paese di provenienza quanto in quello di destinazione.

I medesimi pacchi spediti in franchigia non danno luogo alle percezioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 della presente Convenzione.

Art. 8.

1. — I pacchi postali cui si riferisce la presente Convenzione, non possono essere gravati da alcuna tassa postale, salvo quelle previste dagli articoli di questa Convenzione.

È in facoltà dell'ufficio di destinazione di esigere dai destinatari un diritto di magazzinaggio pei pacchi che non siano ritirati dentro un termine fissato dal regolamento interno del detto paese.

2. — I diritti di dogana, ed altri diritti non postali, devono essere pagati dai destinatari dei pacchi stessi. Possono, però, i mittenti assumere a loro carica i diritti di cui sopra, mediante dichiarazione da farsi all'ufficio di spedizione. In tal caso essi dovranno pagare le somme che saranno indicate dall'ufficio di destinazione su domanda del medesimo.

L'amministrazione che fa eseguire le operazioni di sdoganamento

per conto del mittente è autorizzata a percepire per tale servizio un diritto speciale che non può superare i 25 centesimi per pacco.

Art. 9.

Il mittente di un pacco postale può farlo ritirare dall'Amministrazione postale o modificarne l'indirizzo alle condizioni e colle riserve determinate per la corrispondenza dall'art. 9 della convenzione principale dell'Unione postale universale, con l'aggiunta che, se il mittende chiede il rinvio a sè stesso, o la spedizione di un pacco, deve garantire anticipatamente il pagamento del porto dovuto per la nuova trasmissione.

In caso di rinvio al mittente o di rispedizione all'estero, i diritti di dogana sono annullati.

Art. 10.

La spedizione da un paese all'altro dei pacchi, in seguito a cambiamento di residenza dei destinatari, come pure il rinvio dei pacchi non consegnati, respinti dalla dogana, danno luogo alla percezione supplementare delle tasse previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, § 2, a carico dei destinatari, o, se ne è il caso, dei mittenti, senza pregiudizio del rimborso di quelle spese speciali di cui il paese di destinazione non accordasse l'annullamento.

Art. 11.

1. — Salvo accordo contrario tra i due paesi contrattanti, è proibito spedire per la via postale pacchi contenenti:

a) materie esplosive, infiammabili o pericolose, animali o insetti viventi, salvo le eccezioni previste dal regolamento di esecuzione;

b) lettere o note aventi carattere di corrispondenza;

c) oggetti la cui entrata non è autorizzata dalle leggi o regolamenti di dogana od altri.

È egualmente vietato di spedire carta monetata, moneta metallica, materie d'oro od argento ed altri oggetti preziosi.

È, però, permesso d'inserire la fattura aperta, limitata al semplice elenco, come anche la sola copia dell'indirizzo del pacco con l'indicazione dell'indirizzo del mittente.

2. — Nel caso di un pacco che cada sotto una di queste proibizioni e che sia consegnato da una delle due amministrazioni all'altra, questa procede nella maniera e nelle forme previste dalla sua legislazione e dai suoi regolamenti interni.

Art. 12.

1. — Salvo il caso di forza maggiore, quando un pacco è stato perduto, manomesso o deteriorato, il mittente o, in mancanza di lui o a sua domanda, il destinatario, ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare reale della perdita, della manomissione o della deteriorazione, a meno che il danno non sia stato cagionato dalla colpa o dalla negligenza del mittente o non provenga dalla natura dell'oggetto e purchè questa indennità non superi i 25 franchi.

Nel caso che una indennità sia stata pagata in seguito alla perdita od alla distruzione completa di un pacco, il mittente ha inoltre diritto alla restituzione delle spese di spedizione ed eventualmente a quelle occorse per il reclamo.

2. — L'obbligo di pagare l'indennità incombe all'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di spedizione ed è riservato a questa Amministrazione il ricorso contro l'Amministrazione responsabile, cioè contro l'Amministrazione nel cui territorio si è verificata la perdita, la manomissione o la deteriorazione.

3. — Fino a prova contraria, la responsabilità incombe all'Amministrazione che, avendo ricevuto il pacco senza sollevare obbiezione, non può accertare nè la consegna al destinatario nè la rispedizione di questo pacco per il caso che dovesse farsi.

4. — Il pagamento dell'indennità da parte dell'ufficio speditore deve effettuarsi al più presto possibile e tutto al più entro il termine di un anno a partire dal giorno in cui venne sporto il reclamo.

L'ufficio responsabile è in obbligo di rimborsare senza indugio all'ufficio speditore l'ammontare dell'indennità da questo pagata.

L'ufficio di provenienza è autorizzato a indennizzare il mittente per conto dell'ufficio di destinazione che, avvisato in tempo, ha lasciato passare un anno senza dare seguito al reclamo.

5. — S'intende che il reclamo non è ammesso che nel termine di un anno a cominciare dal giorno della consegna del pacco all'ufficio postale: passato questo termine il reclamante perde ogni diritto all'indennizzo.

6. — Se la perdita, la manomissione o la deteriorazione si verificano durante il trasporto dei pacchi fra gli uffici di trasmissione dei due paesi senza che sia possibile stabilire in quale dei due servizi postali il fatto abbia avuto luogo, le due amministrazioni partecipano in egual misura a risarcire il danno.

Per gli invii indirizzati fermo in posta o conservati in deposito a disposizione del destinatario, la responsabilità cessa colla consegna ad una persona che ha provato la sua identità, secondo le regole vigenti nel paese di destinazione ed il cui nome e qualità sono conformi alle indicazioni dell'indirizzo.

7. — La responsabilità delle Amministrazioni cessa quando gli aventi diritto hanno ritirato i pacchi postali.

Art. 13.

Ciascuna Amministrazione può, in circostanze eccezionali e di natura tale da giustificare la misura, sospendere temporaneamente il servizio dei pacchi postali, totalmente o parzialmente, a condizione che ne avvisi immediatamente l'Amministrazione interessata e, se necessario, per telegrafo.

Art. 14.

La legislazione interna di ciascuno dei due paesi contrattanti resta applicabile a tutto ciò che non è previsto dalle clausole contenuto nella presente Convenzione o nella Convenzione internazionale di Roma.

Art. 15.

Sono da considerarsi come uffici di trasmissione:

In Italia, quello di Genova, al Brasile quelli di Rio de Janeiro e di Santos.

In Italia tutte le località partecipano a tale servizio.

Al Brasile, oltre i due uffici summenzionati, partecipano al servizio dei pacchi postali le località di Petropolis, Bahia, Recife (Pernambuco), Belem (Parà), Manàos (Amazonas), San Paulo, Bello Horizonte (Minas Geraes), Porto-Alegre (Rio Grande do Sul), Florianopolis (Santa Catharina), Paranaguà (Paranà), Curytiba (Paranà) e Fortaleza (Cearà).

Periodicamente, la direzione generale delle poste brasiliane compilerà una lista in cui si inscriveranno i nomi degli uffici postali brasiliani che saranno in avvenire autorizzati a fare detto servizio.

Art. 16.

1. — La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno che sarà fissato d'accordo tra le Amministrazioni postali dei due paesi, dopo che ne sarà avvenuta la promulgazione secondo le norme particolari dei due Stati.

2. — Essa resta obbligatoria finchè una delle due Alte Parti contrattanti, non abbia un anno prima denunziato all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

3. — Se per l'avvenire l'Amministrazione del Brasile aderirà all'Accordo di Roma del 26 maggio 1906, concernente lo scambio dei pacchi postali, la presente Convenzione resterà senza alcun effetto quando sarà messo in esecuzione al Brasile l'Accordo di Roma per lo scambio dei pacchi postali.

4. — La presente Convenziane sarà ratificata non appena possibile.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Rio de Janeiro.

In fede di che, i plenipotenziari soprannominati firmano la presente Convenzione, e appongono alla stessa i loro sigilli.

Fatta in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e portoghese, a Rio de Janeiro, il 19 dicembre 1910.

(L. S.) *Romano Avezzana.*
(L. S.) *Rio-Branco.*
(L. S.) *J. J. Seabra.*

CONVENÇAO para a permuta de encommendas postaes sem valor declarado, entre o Brasil e a Italia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil e Sua Majestade o Rei de Italia, desejando organisar um serviço para a permuta directa de encommendas postaes sem declaração de valor, sobre as bases da Convenção de Roma de 26 de Maio de 1906, resolveram concluir una Convenção para esse fim, e nomearam seus Plenipotenciarios, a saber:

O Presidente dos Estados Unidos do Brasil:

Os Senhores José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco, Ministro de Estado das Relações Exteriores, e José Joaquim Seabra, Ministro de Estado da Viação e Obras Publicas;

e

Sua Majestade o Rei de Italia:

O Senhor Barão Camillo Romano Avezzana, Official das Ordens de S. Mauricio e S. Lazaro e da Corôa de Italia, Seu Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario junto ao Governo dos Estados Unidos do Brasil;

Os quaes, depois de se haverem comunicado os seus plenos poderes, achados em boa e devida fórma, convieram nos artigos seguintes:

Art. 1.

1. — Sob a denominação de encommendas postaes, poderão ser expedidas encommendas sem valor declarado, até o limite de cinco kilogrammas, tanto do Brasil para a Italia, como da Italia para o Brasil.

2. — As Administrações postaes dos dois paizes reservam-se o direito de determinar ulteriormente, de commun accordo, se os seus respectivos regulamentos o permittirem, os preços e condicões applicaveis ás encommendas de peso superior a cinco kilogrammas, bem assim ás encommendas de valor declarado ou cuja entrega dependa de cobrança do porte.

Art. 2.

1. — As Administrações dos Correios do Brasil e da Italia proverão acerca do transporte por mar entre os dois paizes por meio dos paquetes de que dispuzerem.

2. — A transmissão das encommendas será feita em envolucros, fechados e sellados, tanto quanto seja possivel.

3. — As Admnistrações dos Correios dos dois paizes contractantes fixarão de commun accordo, de conformidade com o regimen estabelecido pela Convenção de Roma de 26 de Maio de 1906, as condições pelas quaes poderão ser permutadas, entre as suas respectivas repartições de transmissão, as encommendas originarias dos paizes extrangeiros ou destinadas aos que se servirem do intermedio de um dos dois serviços para se corresponderem com o outro.

Art. 3.

1. — A taxa por encommenda até o peso de cinco kilogrammas, expedida do Brasil para Italia e vice-versa, serão fixados do modo seguinte:

Parte do Brasil	Franco 1.75
Parte da Italia	Franco 0.75
Transito maritimo	Franco 1.00
	Francos 3.50

2. — Por cada encommenda em transito, expedida através do territorio de um ou outro dos paizes contractantes, a taza de transito é fixada em 1 franco para o Brasil e 50 centimos para a Italia.

Art. 4.

A franquia das encommendas postaes é obrigatoria.

Art. 5.

O remettente de uma encommenda postal póde obter aviso de entrega d'essa encommenda mediante o pagamento prévio de uma taxa fixa de 25 centimos no maximo. A mesma taxa póde ser applicada aos pedidos de informações sobre o destino das encommendas, feitos posteriormente á remessa da encommenda se o remettente já não houver pago a taxa especial para o aviso de entrega.

Essa taxa pertencerá á Administração do paiz de origen da encommenda.

Art. 6.

O paiz de destino tem a faculdade de cobrar, pela entrega a domicilio e pelo comprimento das formalidades de alfandega, una taxa cuja importancia total não poderá exceder de 25 centimos por encommenda.

Art. 7.

As encommendas postaes destinadas a prisioneiros de guerra, ou por elles expedidas, serão isentas de todas as taxas previstas na presente Convençao, tanto no paiz de origem como no de destino.

As encommendas expedidas com franquia não dão logar aos abonos previstos pelos artigos 3, 5, 6 e 7 da presente Convenção.

Art. 8.

1. — As encommendas postaes a que se applica a presente Convenção não podem ser sujeitas a nenhuma outra taxa postal, alem das previstas nos diversos artigos da mesma.

Aos Correios de destino é facultado cobrar préviamente dos destinatarios uma taxa de armazenagem sobre as encommendas que não forem retiradas do Correio no prazo marcado pelo regulamento interno do respectivo paiz.

2. — Os direitos de alfandega, ou outros não postaes, devem ser pagos pelos destinatarios das ditas encommendas. Entretanto, os remettentes poderão tomar a seu cargo os direitos de que se trata, mediante declaração prévia, feita no Correio de origem. Neste caso, deverão pagar as quantias indicadas pelo Correio de destino e a pedido d'este.

A Administração que promover a retirada da alfandega por conta do remettente é autorisada a cobrar, por esse serviço, um direito especial que não poderá exceder de 25 centimos por encommenda.

Art. 9.

O remettente de uma encommenda postal poderá fazel-a retirar do Correio ou modificar-lhe o endereço nas condições e sob as reservas determinadas para as correspondencias no artigo 9 da Convenção principal da União Postal Universal com este accrescimo: que se o remettente pedir á devolução ou a reexpedição de uma encommenda será obrigado a garantir préviamente o pagamento do porte devido pela nova transmissão.

No caso de devolução ou de reexpedição para o exterior, os direitos aduaneiros serão annullados.

Art. 10.

A reexpedição das encommendas de um paiz para outro, por motivo de mudança de residencia dos destinatarios, assim como a devolução das cahidas em refugo, ou rejeitadas pela alfandega, darão logar á cobrança supplementar das taxas fixadas pelos artigos 3, 5, 7 e 8, § 2, a cargo dos destinatarios, ou, conforme o caso, dos remettentes, sem prejuizo do reembolso das despezas especiaes cuja annullação não fôr concedida pelo paiz de destino.

Art. 11.

1. — Salvo accordo em contrario entre os dois paizes contrac-

tantes, é prohibido expedir por via postal encommendas contendo:

a) Materias explosivas, inflamaveis ou nocivas, animaes ou insectos vivos, salvo as excepções previstas no regulamento de execução;

b) Cartas ou notas com caracter de correspondencia;

c) Objectos cujo curso não seja autorisado pelas leis ou regulamentos da alfandega ou outros.

È igualmente prohibido expedir papel moeda, moeda metallica, artigos de ouro ou prata e outros objectos preciosos.

Entretanto, é permittido incluir nas remessas a factura aberta reduzida ao simples elenco de conteudo, bem como uma simples cópia de endereço da encommenda, com a indicação do endereço do remettente.

2. — No caso em que a encommenda incida sob alguma d'essas prohibições e que seja remettida por uma das duas Administrações á outra, esta procederá da maneira e pela fórma prevista em sua legislação e em seus regulamentos internos.

Art. 12.

1. — Salvo caso de forza major, quando se der perda, subtracção ou avaria de uma encommenda postal, o remettente ou, na falta d'este ou a seu pedido, o destinatario terá direito a uma indemnisação correspondente ao valor real da perda, da subtracção ou da avaria, excepto se o prejuizo tiver sido causado por culpa ou negligencia do remettente ou provier da natureza do objecto, sem que esta indemnisação possa exceder de 25 francos.

No caso em que uma indemnisação tenha sido paga pela perda ou destruição completa de uma encommenda, o remettente tem direito, além disso, à restituiçao das despezas de expedição e, eventualmente, às despezas de reclamação.

2. — A obrigação de pagar a indemnisação incumbe á Administração a que pertence a Agencia expedidora, sendo reservado a esta recurso contra a Administração responsavel, isto é, contra a Administração em cujo territorio ou em cujo serviço se deu a perda, a subtracção ou a avaria.

3. — Até prova em contrario, a responsabilidade cabe á Administração que, tendo recebido a encommenda sem fazer observação, não puder effectuar nem a entrega ao destinatario, nem a reexpedição da encommenda, se fôr caso d'isso.

4. — O pagamento da indemnisação pela Agencia expedidora deve effectuar-se o mais breve possivel e, o mais tardar, no prazo de um anno, a contar do dia da reclamação.

O Correio responsavel è obrigado a reembolsar sem demora o Correio expedidor da importancia da imdemnisação paga por este.

O Correio de origen fica autorisado a indemnisar o remettente por conta do Correio destinatario que, regularmente avisado, tenha deixado correr um anno sem dar andamento á reclamação.

5. — Fica subentendido que a reclamação só será aceita dentro do prazo de um anno, a contar do dia em que foi postada a encommenda. Decorrido esse prazo, o reclamante perde qualquer direitó á indemnisação.

6. — Se a perda, subtracção ou avaria occorrer durante o transporte das encommendas entre as agencias de transmissão dos dois paizes, sem que seja possivel determinar em qual dos dois serviços o facto succedeu, as duas Administraçoes supportarão o prejuizo em partes iguaes.

Para as remessas dirigidas á *posta-restante* ou conservadas em deposito á disposição do destinatario, a responsabilidade cessará com a entrega á pessoa que tenha justificado a sua identidade, segundo as regras em vigor no paiz de destino, e cujo nome e qualidades estejam conformes ás indicações do endereço.

7. — A responsabilidade da Administração cessa quando as encommendas postaes hajam sido entregues a quem de direito.

Art. 13.

Cada Administracão póde, em circumstancias excepcionaes que sejam de natureza a justificar a medida, suspender temporariamente o serviço das encommendas postaes, total ou parcialmente, sob a condição de dar aviso immediato á Administração interessada e, se necessario fôr, pelo telegrapho.

Art. 14.

A legislação interna de cada um dos dois paizes contractantes é applicavel a tudo o que não é previsto nas clausulas contidas na presente Convenção ou na Convenção Internacional de Roma.

Art. 15.

Consideram-se agencias de permuta:

No Brasil, os Correios do Rio de Janeiro e Santos, e na Italia o de Genova.

No Brasil, além dos dois Correios supramencionados, executam o serviço das encommendas postaes as agencias do Correio em Petropolis, Bahia, Recife (Pernambuco), Belém (Pará), Manáos (Amazonas), São Paulo, Bello Horizonte (Minas Geraes), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Florianopolis (Santa Catharina), Paranaguá (Paraná), Curytiba (Paraná) e Fortaleza (Ceará)

Na Italia, em todas as localidades será feito esse serviço.

Periodicamente, a Directoria Geral dos Correios do Brasil organisará uma lista com os nomes das agencias postaes brasileiras que forem no futuro autorisadas a realisar esse serviço.

Art. 16.

1. — A presente Convenção entrará em vigor no dia que fôr fixado por accordo entre as Administrações postaes dos dois paizes, depois que ella fôr promulgada segundo a legislação particular de cada um delles.

2. — Será obrigatoria até que uma das duas Altas Partes Contractantes tenha participado á outra, com um anno de antecedencia, a sua intenção de fazer cessar os effeitos da mesma.

3. — Se a Administração Brasileira vier no futuro a adherir ao Accordo de Roma de 26 de Maio de 1906, concernente á permuta de encommendas postaes, a presente Convenção ficará sem nenhum effeito quando fôr posto em execução no Brasil o dito Accordo de Roma.

4. — A presente Convenção será ratificada logo que seja possivel.

Os instrumentos de ratificação serão trocados no Rio de Janeiro.

Em firmeza do que, os Plenipotenciarios acima nomeados assignam a presente Convenção, appondo nella os seus sellos.

Feita em dois exemplares, cada um nas linguas portugueza e italiana, no Rio de Janeiro, aos dezenove de dezembro de mil novecentos e dez.

(L. S.) *Rio-Branco.*
(L. S.) *J. J. Seabra.*
(L. S.) *Romano Avezzana.*

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il titolo 3°, cap. 6° della legge organica 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduta la legge 9 luglio 1908, n. 412, sugli stipendi e sulla carriera del personale dei convitti nazionali; e il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 febbraio 1909, n. 249;

Veduto il Nostro decreto 18 dicembre 1898, n. 558,

col quale fu approvato il regolamento per i convitti nazionali;

Tenuto presente che la popolazione dei convitti predetti è in continuo aumento e che il numero dei funzionari stabilito dal ruolo organico è insufficiente al bisogno;

Considerato che per fare fronte al maggiore servizio è opportuno, in attesa di riforme organiche, dare facoltà ai rettori di ammettere nei convitti degli istitutori-tirocinanti, al fine anche di predisporre, per i futuri concorsi, un personale già allenato alla vita degl'Istituti suddetti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rettori dei Convitti nazionali possono, previa autorizzazione data dal Ministero, ammettere come istitutori-tirocinanti, giovani forniti dei titoli richiesti per partecipare al concorso all'ufficio di istitutore, anche con deroga dal limite minimo dell'età prescritta dal regolamento 18 febbraio 1909, n. 249.

Art. 2.

I tirocinanti non avranno speciale compenso, ma godranno del beneficio della mensa e dell'alloggio nel Convitto.

Il lodevole servizio prestato come tirocinante sarà titolo di preferenza sia per l'assunzione in servizio come istitutore straordinario per sostituire il personale di carriera in aspettativa, o mancante nel ruolo organico, sia, a parità di merito, nei concorsi che verranno banditi per il conferimento di posti di istitutori di ruolo.

Art. 3.

Il tirocinante, senza turbare l'andamento del servizio dell'Istituto a cui è addetto, si eserciterà, sotto la guida del rettore, nelle varie funzioni interne educative del convitto; parteciperà coll'istitutore alla vita delle squadre coadiuvandolo, sotto la responsabilità dell'istitutore stesso, nell'adempimento delle sue funzioni, e, quando il rettore lo creda opportuno e giudicherà che il tirocinante abbia acquistato sufficiente esperienza, potrà assumere temporaneamente il governo di una squadra.

I tirocinanti non potranno essere applicati nè a funzioni di segreteria nè di economato.

Art. 4.

Il rettore rilascerà al tirocinante un attestato del tirocinio compiuto, dandone però notizia al Ministero.

Il rettore stesso dovrà dare poi al Ministero informazioni particolareggiate intorno al modo con cui il tirocinante ha esercitato il suo ufficio con un giudizio riassuntivo sulle sue attitudini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 831

R. **decreto 6 luglio 1911**, col quale, sulla proposta dei ministri di grazia, giustizia e culti, e dell'agricoltura, industria e commercio, viene tolto il comune di Roccastrada dalla circoscrizione del Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche, con sede in Massa Marittima; ed i comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Castel del Piano vengono tolti dal Collegio per le stesse industrie, con sede in Grosseto. Inoltre vengono a quest'ultimo aggregati i comuni di Roccastrada suddetto, Scansano, Magliano in Toscana, Campagnatico, Castiglione della Pescaia e Manciano.

N. 832

R. **decreto 6 luglio 1911**, col quale, sulla proposta dei ministri di grazia, giustizia e dei culti e dell'agricoltura, industria e commercio, viene istituito in Santa Fiora un Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Sorano e Pitigliano. Il Collegio stesso sarà composto di dodici probiviri, dei quali sei industriali e sei operai.

N. 833

R. **decreto 21 luglio 1911**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Gardone Riviera (Brescia) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 7 corr., in Carapelle Calvisio, in provincia di Aquila, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 11 agosto 1911.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 6 luglio 1911,
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1911:

Costa dott. Paolo, sotto bibliotecario di 4ª classe nelle biblioteche governative, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa, per giustificati motivi di famiglia, dal 1° luglio 1911 e non oltre il 30 giugno 1912.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Castell'Alfero, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto odierno, esteso a detto comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b* e *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 10 agosto 1911.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle obbligazioni di 1ª e 2ª categoria del debito redimibile 3 0[0 netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 223 ed emesse in virtù del R. decreto 19 maggio 1910, n. 251, state sorteggiate nella 1ª estrazione seguita in Roma il 1° agosto 1911 per l'ammortamento al 1° ottobre 1911

N. 3080 obbligazioni di 1ª categoria

Dal	6361	al	6400	Dal	36401	al	36440
»	41961	»	42000	»	43321	»	43360
»	46841	»	46880	»	49241	»	49280
»	50681	»	50720	»	51801	»	51840
»	55881	»	55920	»	59361	»	59400
»	61601	»	61640	»	75441	»	75480
»	85881	»	85920	»	86881	»	86920
»	88681	»	88720	»	89281	»	89320
»	93401	»	93440	»	99561	»	99600
»	104601	»	104640	»	110201	»	110240
»	118921	»	118960	»	132961	»	133000
»	143361	»	143400	»	151401	»	151440
»	156201	»	156240	»	167521	»	167560
»	169521	»	169560	»	171761	»	171800
»	176681	»	176720	»	188401	»	188440
»	191321	»	191360	»	201081	»	201120
»	209841	»	209880	»	213441	»	213480
»	213921	»	213960	»	214841	»	214880
»	220801	»	220840	»	222361	»	222400
»	223201	»	223240	»	223881	»	223920
»	224761	»	224800	»	225961	»	226000
»	228481	»	228520	»	230841	»	230880
»	234561	»	234600	»	238641	»	238680
»	239961	»	240000	»	248081	»	248120
»	249121	»	249160	»	252641	»	252680
»	254201	»	254240	»	254521	»	254560
»	255121	»	255160	»	264601	»	264640
»	269241	»	269280	»	272961	»	273000
»	273921	»	273960	»	275481	»	275520
»	278241	»	278280	»	283881	»	283920
»	284601	»	284640	»	290401	»	290440
Dal	290601	al	290640	Dal	310041	al	310080
»	316681	»	316720	»	318001	»	318040
»	318121	»	318160	»	320001	»	320040
»	329961	»	330000	»	332041	»	332080
»	333841	»	333880	»	334161	»	334200
»	334241	»	334280	»	339081	»	339120
»	344241	»	344280	»	348281	»	348320
»	348881	»	348920				

N. 3080 obbligazioni di 2ª categoria

Dal	7081	al	7120	Dal	16361	al	16400
»	19281	»	19320	»	21361	»	21400
»	29561	»	29600	»	35361	»	35400
»	42041	»	42080	»	48681	»	48720
»	49241	»	49280	»	49761	»	49800
»	54241	»	54280	»	55321	»	55360
»	82961	»	83000	»	91041	»	91080
»	102481	»	102520	»	102721	»	102760
»	111361	»	111400	»	120681	»	120720
»	128561	»	128600	»	135961	»	136000
»	137641	»	137680	»	138961	»	139000
»	149961	»	150000	»	150921	»	150960
»	161961	»	162000	»	166961	»	167000
»	175401	»	175440	»	187841	»	187880
»	189161	»	189200	»	193041	»	193080
»	206361	»	206400	»	207321	»	207360
»	230441	»	230480	»	232001	»	232040
»	234081	»	234120	»	235241	»	235280
»	237641	»	237680	»	239161	»	239200
»	245361	»	245400	»	246081	»	246120
»	251201	»	251240	»	263841	»	263880
»	266441	»	266480	»	267761	»	267800
»	268561	»	268600	»	272681	»	272720
»	276281	»	276320	»	276841	»	276880
»	282001	»	282040	»	282281	»	282320
»	283361	»	283400	»	288601	»	288640
»	289481	»	289520	»	292481	»	292520
»	294561	»	294600	»	295121	»	295160
»	296161	»	296200	»	297001	»	297040
»	297201	»	297240	»	298641	»	298680
»	298761	»	298800	»	302361	»	302400
»	304121	»	304160	»	305961	»	306000
»	307921	»	307960	»	308561	»	308600
»	309801	»	309840	»	310801	»	310840
»	311041	»	311080	»	312161	»	312200
»	316041	»	316080	»	329481	»	329520
»	331161	»	331200	»	335121	»	335160
»	335561	»	335600	»	340121	»	340160
»	347721	»	347760				

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1911, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° ottobre succ., mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali che non sono più pagabili in conto interessi e cioè:

Cedole:

dal n. 4 scadenza 1° aprile 1912
al n. 20 id. 1° » 1920

Nel Regno — con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

All'Estero: a Parigi, Londra, Berlino e Vienna.

Roma, il 1° agosto 1911.

Per il direttore generale
ENRICI.

Per il direttore capo della divisione
CUCCIA.

AVVERTENZA

Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910 n. 536.

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 12 agosto 1911, in L. 100,54.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

11 agosto 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,09 44	101.12 94	102 57 52
3 1/2 % *netto*	102,91 92	101,16 92	102 51 98
3 % *lordo*	71,20 83	70,00 83	70 33 28

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo

CONCORSO a sei posti gratuiti governativi nel R. Istituto pei sordomuti di Sicilia in Palermo.

È aperto il concorso in questo R. Istituto a numero tre posti gratuiti governativi per fanciulli e tre per fanciulle nati in Sicilia che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassata quella di anni 12 fino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande corredate dai documenti appresso notati dovranno pervenire alla Deputazione del R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo non più tardi del 15 settembre prossimo e dovranno essere in data non anteriore al 30 maggio 1911:

1° attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile;

2° attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° certificato medico da cui risulti:

a) non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;

b) causa della sordità se congenita od acquisita, e in quest'ultimo caso la causa che l'ha provocata;

c) sufficiente idoneità all'istruzione;

4° fede di povertà della famiglia;

5° stato di famiglia (civile e finanziario);

6° titoli di benemerenza della famiglia;

7° obbligazione, autenticata dal sindaco, del padre, o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purchè sia costatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati, si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni e che la definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal risultato della visita medica cui dovranno essere sottoposti tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto.

Palermo, 1° agosto 1911.

Il sopraintendente
S. SEMINARA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nulla è intervenuto ancora a cambiare la situazione dei negoziati franco-tedeschi. Secondo informazioni da Londra, riportate dai giornali francesi, si affermerebbe che la conversazione dell'altro ieri tra l'ambasciatore di Francia a Berlino, sig. Cambon, e il ministro degli esteri tedesco non condusse ad alcun risultato.

Quei giornali però aggiungono:

È notorio che, data la base su cui i negoziati sono stati intavolati, non si prevede una soluzione molto vicina. Non vi sarebbe da meravigliarsi se nemmeno nella seduta prossima e in parecchie successive si giungesse a quella soluzione, il cui esito finale non può però essere messo in dubbio.

Dai giornali tedeschi parimente si rileva la benevola aspettativa dei circoli politici intorno ai negoziati franco-tedeschi, ed in proposito si telegrafa da Berlino:

Di nuovo non vi è che la lettera che il principe di Hatzfeldt, il quale occupa un posto eminente nel partito conservatore, ha diretto al Reichstag e che l'*Agenzia Wolff* ha comunicato a tutti i giornali. Si ritiene che questa lettera - date le relazioni che corrono tra il principe e l'Imperatore - metterà fine alla campagna chauviniste della stampa pangermanica.

I giornali francesi, oltre alle notizie sopra dette, riportate dai fogli esteri, non hanno notizie proprie all'infuori di ciò che è riferito nel seguente telegramma da Parigi, 11:

I giornali, commentando i negoziati franco-tedeschi circa il Marocco, sono unanimi nel dichiarare che si è sempre allo stesso punto.

La *Petite Republique* dice che è il caso di pensare all'eventualità se non dell'arresto dei negoziati, almeno di un grave rallentamento.

A dire il vero, a meno che non si verifichi un cambiamento nell'attitudine della Germania, non si vede ancora il momento in cui potrà essere stabilito l'accordo.

I giornali rilevano che l'ultimo colloquio tra Kiderlen Waechter e Cambon non ha dato alcun risultato.

Il *Journal* dice che il colloquio fu perfettamente cordiale, ma anche perfettamente inutile.

Da Londra, 11, poi, telegrafano:

Il *Daily Mail* pubblica un dispaccio da Tangeri, il quale dice che, secondo notizie ufficiali ricevute da Fez, Mulai Hafid è malato gravemente di febbre tifoide.

Questa notizia, che si va ripetendo da qualche giorno, ha molta importanza politica, imperocchè la eventuale successione al trono marocchino potrebbe rinnovare la guerra civile tra quelle popolazioni.

Già da tempo fu annunciato che la Turchia occupò un territorio dell'hinterland sudanese contrariamente ai trattati con la Francia.

Ora si sa che la Francia ha protestato contro tale occupazione, e di ciò informa il seguente telegramma da Parigi:

Il *Temps* dice che l'occupazione di Ain Galaka da parte dei turchi risale allo scorso aprile. La Francia informò il Governo turco che essa considerava tale avvenimento come contrario alla convenzione del 1899 e che riteneva che l'occupazione non potesse in alcun modo venir riguardata come un fatto compiuto e come tale influire sulla delimitazione delle frontiere sahariane.

Ain Galaka, di cui si tratta, è situata tra il lago Tchad e Abeckem fu già due volte occupata dalle truppe turche.

La causa dell'ex-Scià continua nella sua fortuna ascensionale. Oramai più nessuno dubita che l'ex-Sultano non riesca a ricuperare il trono. Ecco quanto telegrafano da Estrahad, 11:

Una parte del distaccamento di Reschidu, partigiano dell'ex-Scià, ha occupato Semman situato a quattro giorni di marcia da Teheran. A Schahrud sono arrivati i hohlans che si avanzavano su Damgaan per rovesciare il Sardar.

I giornali parigini pubblicano diversi passi del trattato di arbitrato concluso tra la Francia e gli Stati Uniti del Nord. Un dispaccio da Parigi, 11, comunica sul trattato i seguenti particolari:

Avendo il presidente degli Stati Uniti, Taft, ottenuto dal Senato nord-americano che non sia mantenuto il segreto su ciò che riguarda i recenti trattati di arbitrato con la Francia e con la Gran Bretagna, sono state rese pubbliche le principali disposizioni del trattato concluso con la Francia.

La prefazione, dopo aver ricordato l'inviolabile e costante pace che è felicemente esistita tra le due nazioni fine dai primi giorni dell'indipendenza americana e che è stata resa ancor più sicura dalle strette relazioni di amicizia e di commercio, esprime il proposito dei due Governi di sostituire al loro trattato di arbitrato ristretto del 10 febbraio 1908 un trattato di arbitrato generale.

L'art. 1° dispone che *tutti* i litigi che non si siano potuti regolare per via diplomatica saranno sottoposti alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja o ad un tribunale da istituire con un compromesso speciale.

In ogni caso la procedura da seguire sarà quella fissata dalla Convenzione per la risoluzione dei conflitti internazionali conclusa nella seconda Conferenza della pace all'Aja il 12 ottobre 1907, ad eccezione degli articoli 53 e 54.

Tuttavia queste regole di procedura cesserebbero di essere applicabili se fossero incompatibili con le disposizioni del compromesso speciale o se fossero state da esso modificate.

L'art. 2° istituisce una commissione mista d'inchiesta. I litigi che sono definiti nell'art. 1° del trattato sono rinviati a questa commissione prima di esser sottoposti all'arbitrato. I litigi non previsti dall'art. 1° sono pure sottoposti ad essa.

La commissione mista d'inchiesta comprende rappresentanti dei due paesi.

Ciascuno di questi ne designa tre, tuttavia la commissione potrà esser costituita diversamente in ogni caso particolare.

L'organizzazione e la peocedura della commissione sono rette dalle disposizioni della convenzione dell'Aja nella misura in cui sono applicabili e salvo le stipulazioni in contrario.

L'articolo tre determina il compito della commissione mista d'inchiesta. Questa esamina le questioni che le sono sottoposte e fa una relazione allo scopo di precisare i punti controversi e formulare conclusioni utili.

Gli articoli quattro e cinque si riferiscono ai poteri ed al funzionamento della commissione suddetta.

Il presente trattato di arbitrato abroga quello del 10 febbraio 1908 e dovrà esser ratificato dai due paesi in conformità alle leggi costituzionali.

Il trattato ha la data del 3 agosto 1911 e porta la firma dell'ambasciatore francese a Washington e del segretario degli Stati Uniti.

Il Consorzio nazionale all'Esposizione di Torino

Nella sezione « Economia sociale » (gruppo XXIV) all'Esposizione internazionale di Torino, figura un prospetto presentato dal Consorzio nazionale, che accenna alla origine, agli scopi, al funzionamento della istituzione, e segna il progressivo cammino da essa percorso dal 1866, primo anno di sua vita, sino al 31 dicembre 1910.

L'attuale Esposizione essendo destinata a commemorare il cinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, e a rappresentare quanto di buono e di utile l'Italia abbia saputo fare in questo mezzo secolo di vita nazionale, era ben naturale che una istituzione così altamente patriottica e di eminente utilità pubblica, quale è il Consorzio nazionale, esponesse i risultati conseguiti nei suoi 45 anni di vita.

Questi risultati si compendiano in due cifre eloquentissime; poco più di quattro milioni ricavati nel 1866 da oblazioni, sono diventati, col moltiplicarsi degli interessi e col succedersi di nuove offerte, circa 77 milioni, alla fine dello scorso anno.

Gli aumenti annuali netti sono quasi di tre milioni che ogni anno si aggiungono al cospicuo acervo.

Vivo compiacimento e legittima soddisfazione deve provare il benemerito Comitato centrale che la complessa azienda conduce, considerando che malgrado gli eventi straordinari che hanno ostacolato il Consorzio al suo sorgere, malgrado quel senso di sfiducia che succede spesso, negli animi vivaci ed imaginosi, alle fervide speranze ed agli entusiasmi, malgrado i numerosi progetti di storno del suo patrimonio fatti apposta per scuotere la fede pubblica nella bontà del fine dell'istituzione, malgrado contrarietà ed inciampi di vari ordini che hanno rallentato il suo incremento; pur tuttavia l'istituzione, quasi imitando il grande esempio del nostro risorgimento nazionale, con costanza di propositi e conservando viva fede nel patriottismo degli italiani, seppe tenere sempre alta e rispet-

tata la propria bandiera, ferma alla difesa contro gli assalti, vittoriosa nelle difficoltà, custode fedele del tesoro avuto in consegna ed aspettando pazientemente quelle sorti migliori che sono sempre la ricompensa dei tenaci proponimenti.

E cotesta ricompensa sta raccogliendola: il fondo primitivo e i versamenti posteriori, conservati e amministrati con diligenza e affettuose sollecitudini hanno formato un cospicuo capitale, considerevole fondamento del futuro edificio; da parecchi anni si verifica nel paese un notevole risvegliarsi di simpatia e di favore per l'Istituto; nuove offerte dimostrano che il generoso concetto non solo si conserva, ma si diffonde; e, quel che grandemente conforta, si sono oramai andate dileguando le proposte di destinare i suoi milioni ad altri scopi, evidente segno questo del rispetto di cui ha saputo universalmente circondarsi.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, a Racconigi, la missione persiana composta del principe Abbas Mirza, di Meftha es Saltaneh, del principe Ala es Saltaneh, del generale Isaac Khan, di Fahim el Mulk e di Syna Segane Khan.

Prestava servizio d'onore un plotone di corazzieri.

La missione persiana prese parte alla colazione alla Reggia e quindi, accompagnata alla stazione dal duca Lante in vetture di Corte, ripartì per Torino alle ore 14.

Il marchese Scozia di Calliano accompagna i personaggi persiani ai quali S. M. il Re ha conferito decorazioni.

S. M. il Re ha ricevuto ieri sera, a Racconigi, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d'America, colà giunto col treno delle 19.4, atteso alla stazione dal cerimoniere di Corte duca Lante.

L'ambasciatore si recò tosto alla Reggia, ove S. M. il Re lo trattenne al pranzo di Corte.

L'ambasciatore ripartì per Torino col treno delle ore 21.34.

S. M. il Re partì poi in automobile alle 21.35, diretto a Sant'Anna di Valdieri, dove giunse alle ore 23.15.

S. M. il Re ha concesso lire italiane ventimila a favore delle vittime dell'incendio di Costantinopoli.

A S. E. Tedesco. — Il municipio di Montecatini offrì, iersera, un banchetto in onore di S. E. il ministro Tedesco e degli onorevoli senatori e deputati attualmente presenti nella bella cittadina delle benefiche acque.

Assistevano al banchetto gli onorevoli senatori Annaratone, prefetto di Roma, generale Pedotti, Torrigiani, Bensa, gli onorevoli deputati Guido Baccelli, Arlotta, Orlando, Morelli-Gualtierotti, Torre, Casciani, Aguglia, Amici, Papadopoli, Buonvino e Valenzani, il maestro Leoncavallo, il segretario generale del comune di Roma, comm. Lusignoli, gli assessori del municipio di Roma, Gamon, de Canti, l'architetto Bernardini, direttore delle nuove terme, Giuliani, direttore delle RR. terme, e i consiglieri comunali di Montecatini ed altri.

Allo spumante il sindaco Simoncini rivolse il saluto della cittadinanza a S. E. il ministro Tedesco, sotto la cui egida era stata votata la nuova legge per le terme di Montecatini e brindò a tutti coloro che hanno cooperato alla grandezza del paese.

L'on. ministro Tedesco, accolto da vivi applausi, quindi parlò ricordando la leggenda che chi beve a Roma l'acqua di Trevi deve ritornare a Roma: così chi beve l'acqua delle Tamerici deve tornare a Montecatini.

L'on. Tedesco salutò Guido Baccelli, gloria d'Italia, e parlando infine delle grandezze e delle speranze d'Italia, inviò un saluto alla nuova nave varata ieri. Le parole dell'on ministro sono state salutate da vivissimi applausi.

Parlò poi il generale Pedotti, come decano dei senatori, ringraziando il municipio di Montecatini per il cortese invito rivolto al Senato per il voto favorevole dato unanimemente alla legge che tanto ha contribuito alle risorse di Montecatini.

Infine l'on. Guido Baccelli, inneggiando al tesoro idrominerale italiano, concluse dicendo: « I nostri antichi credevano che il fegato fosse l'organo dell'amore e la milza l'organo del riso: se qui si curano fegato e milza ecco intensificata la felicità che si esprime col sorriso e si culla nell'amore ».

S. E. Nitti. — Continuando le sue visite fra il plauso delle popolazioni del veronese, S. E. il ministro dell'agricoltura e commercio, Nitti, l'altra mattina, accompagnato dalle autorità, partì per la foresta Giazza per inaugurare il demanio forestale provinciale.

Lungo la via l'on. ministro fu acclamatissimo dalle popolazioni.

Giunta la comitiva al bosco delle Mollezze, l'on. conte Campostrini, presidente della deputazione provinciale, rivolse un caldo saluto al ministro e lo ringraziò a nome della provincia, compiacendosi che volle rendere solenne la festa con la sua presenza.

Le parole del conte Campostrini furono vivamente applaudite come pure quelle del magistrato delle acque, comm. Rava, che fra l'altro espose sommariamente l'opera compiuta e quella avviata dal suo ufficio ed i risultati ottenuti.

Rispose il ministro on. Nitti ringraziando gli oratori, le autorità ed i cittadini delle cordiali accoglienze fattegli; constatò l'importanza dell'opera compiuta attraverso grandi difficoltà e rilevò le beneficenze di tutti coloro che hanno contribuito all' opera stessa.

Questo nobile sforzo compiuto dalla provincia di Verona, che ha così magnifiche tradizioni, deve servire e servirà di sprone alle altre regioni.

Il ministro rilevando il ricordo fatto dalla continua propaganda da lui compiuta durante lunghi anni pei rimboschimenti e per la disciplina dei corsi delle acque, notò che si tratta di ricostituire ricchezze e di difendere il nostro territorio.

Quest'opera non può essere lasciata esclusivamente agli sforzi e alle iniziative individuali.

I provvedimenti già attuati e gli altri in corso gioveranno alla ricostituzione dei boschi, ma occorre un'opera ben più larga e complessa per attuare una grande politica forestale quale é necessaria, dati i bisogni del nostro paese.

Egli, come dichiarò inaugurando i lavori del Consiglio superiore delle acque e foreste, si ripromette alla riapertura dei lavori parlamentari, di presentare un disegno di legge su questa materia e si augura che esso possa riuscire largamente efficace.

L'on. ministro conchiuse inneggiando al Re ed alla grandezza della patria.

Il discorso dell'on. Nitti, interrotto spesso da approvazioni, fu salutato alla fine da vivi applausi.

Dopo una colazione all'ombra degli abeti, il ministro e le autorità ritornarono a Tregnago, ove il municipio offerse un vermouth

d'onore e la provincia un banchetto, alla fine del quale brindarono, vivamente applauditi, l'on. Campostrini, l'on. Danieli, il sindaco di Verona ed altri.

Rispose a tutti il ministro Nitti.

A sera tarda l'on. ministro fece ritorno a Verona con le autorità cittadine.

Ieri, accompagnato dagli onorevoli Danieli, Messedaglia e Rossi Luigi, dal prefetto e dal presidente della Deputazione provinciale, l'on. ministro Nitti ha visitato la Camera di commercio, ricevuto dal presidente e da diversi membri del Consiglio camerale.

L'on. Nitti si trattenne circa mezz'ora visitando gli atti dello schedario delle denuncie e interessandosi assai degli atti antichi, tra cui si trovano codici miniati del 1600.

Passò quindi a visitare la Cassa di risparmio, ricevuto dall'ufficio di presidenza dell'Istituto.

Il ministro si compiacque del sempre crescente sviluppo dell'Istituto stesso.

L'on. Nitti visitò poi la cattedra ambulante di agricoltura, ricevuto dalla commissione di vigilanza alla quale manifestò il suo proposito di consolidare le cattedre ambulanti di agricoltura esistenti.

Alle ore 20.35, S. E. Nitti partì per Roma, ossequiato dalle autorità.

Dopo il varo della " Conte di Cavour ". — S. E. il ministro della marina ha dato iersera un banchetto di sessanta coperti a bordo della R. nave *Regina Elena* alle autorità civili e militari ed ai membri del Parlamento che, con alla testa l'on. Blaserna, vice presidente del Senato, assistettero alla solenne cerimonia del varo.

Allo champagne brindarono, inneggiando alla patria, al Re, alla armata, all'esercito ed al mirabile sviluppo delle energie del nostro paese, il ministro della marina, l'on. senatore Blaserna, l'on. deputato Doria e il sindaco di Spezia, facendo voti per la grandezza di Italia, per la nostra marineria, per la ospitale città di Spezia che ieri era in festa per il cinquantenario della fondazione del nostro arsenale, dovuto alla ferma volontà del grande statista il cui nome è impresso sulla nave varata l'altrieri.

Per gli orfani dei militari. — Nella residenza provvisoria, in via della Mercede in Roma, ha avuto luogo testè la riunione del comitato promotore dell'Istituto per gli orfani dei militari, il quale deve essere il ricordo più bello del primo cinquantenario della nostra indipendenza, frutto in gran parte dall'eroismo militare.

L'Istituto raccoglierà qui in Roma i figli dei militari, ai quali la sventura avrà tolto nei genitori la guida e il sostegno della vita, e all'avviamento di questa provvederà di iniziarli con tutto il conforto moderno.

All'opera altamente encomiabile hanno aderito personalità civili e militari, fra cui notansi parecchi ministri, sottosegretari di Stato, senatori, deputati ed illustrazioni cittadine.

Avvertimento. — Il Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma comunica:

« Il Comitato esecutivo le feste commemorative del 1911 in Roma rinnova l'avvertenza già fatta al pubblico, in passato, che non ha alcuna relazione con i vari Comitati ordinatori di Mostre di genere diverso che si annunziano esistenti o di prossima apertura, e che nessuna attinenza hanno con le feste commemorative del 1911 ».

Marina mercantile. — Il *Savoja*, della Veloce, ha proseguito da Rio de Janeiro per Genova. — Il *Caboto*, della Società veneziana, è partito da Massaua per Calcutta. — L'*Orione*, della Società nazionale, è partito da Alessandria per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 11. — La Camera dei comuni ha approvato il progetto di legge che stabilisce un'indennità annua di diecimila franchi ai deputati.

LONDRA, 11. — Il *Daily Mail* pubblica un dispaccio da Tangeri, il quale dice che, secondo notizie ufficiali ricevute da Fez, Mulay Hafid è malato gravemente di febbre tifoide.

LONDRA, 11. — Lo sciopero degli operai addetti ai trasporti è terminato.

LONDRA, 11. — I giornali hanno da Saint-Louis: Una bomba è scoppiata in una casa abitata da numerosi italiani. Un uomo ed una donna sono rimasti uccisi; vi sono inoltre quattordici feriti gravemente. La casa, di due piani, è stata completamente demolita.

Il proprietario era un italiano, il quale aveva ricevuto una lettera minatoria della Mano nera datata da Brooklyn.

LONDRA, 11. — Gli scioperi sono terminati.

LISBONA, 11. — *Assemblea nazionale*. — Si approvano senza modificazioni l'articolo 29 del progetto della Costituzione relativo alla designazione dei ministeri e gli articoli 30, 31 e 32 relativi al presidente della Repubblica.

LONDRA, 11. — *Camera dei comuni*. — Rispondendo ad una interrogazione sull'attuale sciopero, il ministro delle poste, Samuel, dichiara che il Governo ha preso tutte le misure per assicurare contro ogni eventualità il vettovagliamento di Londra.

RIO JANEIRO, 11. — Secondo le statistiche ufficiali il valore dell'esportazione del caucciù per il primo semestre del 1911 è diminuita del 50 0[0 in confronto dello stesso periodo del 1910, ossia è stata di 17,368 tonnellate, equivalenti a 7,905,000 lire sterline contro 22,259 tonnellate, equivalenti a 15,709,000 lire sterline.

L'esportazione del caffè, invece, ha prodotto una eccedenza di 2,096,840 sacchi con un aumento di valore di 8,273,000 lire sterline.

BERLINO, 11. — Il Governo ha terminato l'esame del trattato di arbitrato con gli Stati Uniti e presenterà ora le osservazioni a Washington.

LONDRA, 11. — Quantunque lo sciopero dei carrettieri sia terminato, parecchie fabbriche del distretto di Bermondosky rimangono chiuse per mancanza di materiale, di modo che migliaia di operai sono disoccupati e soffrono la miseria.

Il mercato della carne a Smithfield riprende la fisonomia ordinaria.

LONDRA, 12. — Lo sciopero degli scaricatori del porto è terminato.

I dockers, i marinai ed i macchinisti hanno già ricevuto soddisfazione.

Gli operai dei camions e i portatori di carbone essendosi accordati con i padroni, lo sciopero di solidarietà della federazione dei lavoratori dell'industria dei trasporti è terminato, avendo ogni categoria ricevuto soddisfazione.

SAN JOSÈ DE COSTARICA, 12. — È esplosa una polveriera.

Vi sono parecchi morti e feriti. Numerose case sono state distrutte.

NOTIZIE VARIE

I raccolti minacciati dalla siccità nell'India. — L'*Agenzia Reuter* ha da Simla che la metà del vasto territorio indiano soffre per la ostinata siccità. Le granaglie sono bruciate dal sole. Se la siccità dovesse durare ancora dieci giorni, il Governo dovrà prendere urgenti provvedimenti contro la carestia.

La situazione dell'industria cotoniera americana. — Nel New England sono stati riaperti parecchi cotonifici e molti operai già disoccupati riammessi al lavoro. Per converso la situa-

zione delle filande di cotone nel Sud non appare molto buona. Di recente circa 40 filande nel North Carolina hanno sospeso i lavori per una o due settimane. Si attende pure la chiusura temporanea delle filande nel South Carolina.

L'attività industriale agli Stati Uniti. — Un indice sicuro dell'attività industriale di un paese è dato dalle statistiche della disoccupazione.

Secondo i dati pubblicati dal dipartimento americano del lavoro, la proporzione dei disoccupati nello Stato di Nuova York tra gli operai appartenenti alle unioni è nel 1° trimestre 1911 aumentata, in confronto del corrispondente periodo del 1910, dal 7.3 per cento al 9.8 per cento. Al 31 marzo 1911 la proporzione dei disoccupati, sempre per gli operai organizzati, era del 6.1 per cento. Le categorie professionali che hanno partecipato a questo aumento di disoccupazione sono specialmente quelle degli operai impiegati nelle costruzioni, nelle industrie metallurgiche, nelle manifatture di vestiari.

Il raccolto cotoniero in America. — Telegrafano da Nuova York che i periti cotonieri stimano lo stato del cotone per la fine di luglio a 90.5 punti, in confronto ad 88 punti alla metà di luglio.

L'emigrazione inglese. — Nel 1876 l'emigrazione inglese raggiungeva la modesta cifra di 38,000 emigranti. Nel 1879 già si era arrivati a 126,000 emigranti. Dal 1887 al 1908 vi fu una diminuzione, tanto che nel 1900 si ritornò a 71,000 emigranti. Lo stesso fenomeno si verificò nel 1908 con 91,000, ma negli anni seguenti il movimento della emigrazione riprese la sua linea ascendente, tanto che da calcoli fatti si prevede per il 1911 un totale di 300,000 emigranti.

L'industria delle automobili in America. — La fabbricazione delle automobili ha preso negli Stati Uniti proporzioni enormi; si sono impiantate officine fornite di un ottimo macchinario, le quali inondano de' loro prodotti, non solo i mercati del paese, ma quelli di tutto il mondo.

L'esportazione ascese ad un valore di dollari 5,277,847 nel 1908, di 5,992,200 nel 1909 e di 11,190,220 nel 1910.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

11 agosto 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755 30.
Termometro centigrado al nord	31 0.
Tensione del vapore, in mm.	8.04.
Umidità relativa a mezzodì	24.
Vento a mezzodì	W.
Velocità in km.	4.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 31 9.
	minimo 21 3.
Pioggia, in mm.	—

11 agosto 1911.

In Europa: pressione massima di 770 al NW della penisola scandinavia, minima di 758 sulla Grecia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora lievemente disceso e termometro pure; pioggerelle temporalesche in Val Padana e Campania.

Barometro: massimo a 762 al nord, minimo a 759 al sud.

Probabilità: venti settentrionali deboli o moderati, cielo vario o coperto, sull'Italia centrale con qualche temporale, sereno altrove, temperatura stazionaria.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 11 agosto 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	30 6	22 4
Genova	coperto	calmo	30 8	24 8
Spezia	3/4 coperto	legg. mosso	32 8	18 8
Cuneo	3/4 coperto	—	31 0	18 1
Torino	3/4 coperto	—	31 1	20 7
Alessandria	1/4 coperto	—	33 5	20 0
Novara	sereno	—	34 8	20 8
Domodossola	3/4 coperto	—	31 9	17 2
Pavia	1/4 coperto	—	34 4	18 7
Milano	1/4 coperto	—	34 3	21 4
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	1/4 coperto	—	30 0	23 4
Brescia	3/4 coperto	—	31 9	23 0
Cremona	sereno	—	33 7	20 8
Mantova	1/4 coperto	—	32 0	20 4
Verona	1/4 coperto	—	33 0	21 4
Belluno	sereno		30 4	17 2
Udine	sereno	—	32 1	18 7
Treviso	sereno	—	34 0	18 2
Venezia	sereno	calmo	30 8	22 2
Padova	sereno	—	30 8	19 4
Rovigo	1/2 coperto	—	34 0	20 3
Piacenza	sereno	—	31 3	19 2
Parma	3/4 coperto	—	32 5	21 9
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	32 0	20 3
Modena	3/4 coperto	—	31 5	20 3
Ferrara	1/4 coperto	—	32 1	19 9
Bologna	1/2 coperto	—	31 1	22 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 9	19 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	29 8	17 8
Ancona	sereno	mosso	28 6	17 0
Urbino	sereno	—	27 0	20 4
Macerata	sereno	—	28 7	20 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	28 8	19 6
Camerino	1/4 coperto	—	25 7	17 9
Lucca	3/4 coperto	—	31 9	21 3
Pisa	1/2 coperto	—	32 8	19 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	32 0	22 0
Firenze	coperto	—	34 2	21 2
Arezzo	1/2 coperto	—	31 8	20 8
Siena	coperto	—	30 7	20 8
Grosseto	1/2 coperto	—	33 8	12 5
Roma	1/2 coperto	—	32 3	21 3
Teramo	sereno	—	30 8	18 0
Chieti	sereno	—	27 8	20 0
Aquila	sereno	—	27 3	14 7
Agnone	sereno	—	25 5	15 0
Foggia	1/4 coperto	—	30 0	19 9
Bari	sereno	legg. mosso	27 6	21 5
Lecce	1/2 coperto	—	29 0	20 0
Caserta	sereno	—	32 0	19 2
Napoli	sereno	calmo	30 0	18 4
Benevento	—	—	—	—
Avellino	sereno	—	28 0	13 1
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	25 6	16 2
Cosenza	3/4 coperto	—	31 0	19 0
Tiriolo	coperto	—	26 5	13 9
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	29 2	25 6
Palermo	sereno	calmo	32 0	21 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 2	24 8
Caltanissetta	sereno	—	29 7	25 3
Messina	1/4 coperto	calmo	31 6	22 8
Catania	sereno	calmo	31 3	22 3
Siracusa	1/4 coperto	calmo	30 0	21 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	35 0	18 2
Sassari	1/4 coperto	—	32 0	22 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.